



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 006351 del 09/08/2012

prot. n. 2012/006351

C.U.P.:

Oggetto: *D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l. - integrazione Determinazione Dirigenziale n. 5055 del 03.07.2012.*

L'anno duemiladodici, (2012), il giorno Giovedì (9) del mese di Agosto, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~ ~ ~

PREMESSO che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale n. 3 del 2 marzo 1999 di "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 112", che stabilisce che: "Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente dagli artt. 27 e 28 del medesimo decreto";

PREMESSO INOLTRE che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", all'art. 5 "Funzioni delegate alle province", stabilisce al comma 1 che: "Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/02006, [...]";

VISTA la Decisione Comunitaria 3 maggio 2000 n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è stato abrogato l'elenco dei rifiuti (CER) di cui agli allegati A2 e D del previgente D.Lgs. n. 22/97;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive";

VISTO quanto stabilito dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO quanto stabilito dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che in particolare al comma 3 recita: "*Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione*";

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

VISTA la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5055 del 03.07.2012 con la quale la Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l. è stata autorizzata alla gestione di un impianto di recupero per rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA l’istanza della Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l., trasmessa con nota prot. E-322918 del 26.07.2012 con la quale viene richiesta l’integrazione dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 5055 del 03.07.2012;

VISTA la documentazione tecnico - amministrativa presentata dalla Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l.;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti;

RITENUTO che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell’integrazione di cui sopra;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente Responsabile del Servizio

DETERMINA

di integrare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la D.D. n. 5055 del 03.07.2012 rilasciata alla Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l. con sede legale in Loc. Le Strosce del Comune di San Giustino per l’autorizzazione all’esercizio di un “impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi” sito in Loc. loc. Le Strosce n. 3, Comune di San Giustino, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-1- di confermare, per quanto non specificato e/o modificato dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nelle D.D. n. 5055 del 03.07.2012;

-2- il Responsabile Tecnico dell’impianto è il Sig. Consigli Agostino, nato a Città di Castello (PG) il 22/12/1971. Qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere comunicata preventivamente allo scrivente Servizio;

-3- di sostituire il punto -7- della D.D. n. 5055 del 03.07.2012 con il seguente:

-3.1- nell'impianto potranno essere conferiti i seguenti rifiuti per le quantità e i tempi di stoccaggio sotto indicati:

TABELLA A

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITA' MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITA' MAX ANNUA
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).	R3-R12-R13	Ton. 200	gg. 180	Ton. 49.500
02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13			
03 01 01	scarti di corteccia e sughero.	R12-R13			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	R12-R13			
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13			
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	R12-R13			
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R12-R13			
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R3-R12-R13			
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R3-R12-R13			
03 03 99	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R3-R12-R13			
04 02 09	rifiuti da materiali compositi	R12-R13			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze.	R12-R13			
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate.	R12-R13			
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13			
07 02 13	rifiuti plastici	R3-R12-R13			
10 02 10	scaglie di laminazione.	R12-R13			
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13			
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13			
11 05 01	zinco solido.	R12-R13			
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13			
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi.	R12-R13			
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi.	R12-R13			
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi.	R12-R13			
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi.	R12-R13			
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13			
12 01 13	rifiuti di saldatura	R12-R13			
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13			
15 01 01	imballaggi in carta e cartone.	R3-R12-R13			
15 01 02	imballaggi in plastica.	R3-R12-R13			
15 01 03	Imballaggi in legno.	R12-R13			
15 01 04	imballaggi metallici.	R12-R13			
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3-R12-R13			
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3-R12-R13			
15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13			
15 01 09	imballaggi in materiale tessile	R12-R13			
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 150202	R12-R13			
16 01 17	metalli ferrosi.	R12-R13			
16 01 18	metalli non ferrosi	R12-R13			
16 01 19	plastica	R12-R13			
16 01 20	vetro	R12-R13			
16 01 22	componenti non specificati altrimenti.	R12-R13			
17 02 01	legno.	R12-R13			

17 02 03	plastica	R3-R12-R13		
17 04 01	rame, bronzo, ottone.	R12-R13		
17 04 02	alluminio.	R12-R13		
17 04 03	piombo.	R12-R13		
17 04 04	zinco.	R12-R13		
17 04 05	ferro e acciaio.	R12-R13		
17 04 06	stagno.	R12-R13		
17 04 07	metalli misti.	R12-R13		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti.	R12-R13		
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17.	R12-R13		
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R12-R13		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi.	R12-R13		
19 12 01	carta e cartone	R3-R12-R13		
19 12 02	metalli ferrosi.	R12-R13		
19 12 03	metalli non ferrosi.	R12-R13		
19 12 04	plastica e gomma	R3-R12-R13		
19 12 05	vetro	R12-R13		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.	R12-R13		
19 12 08	prodotti tessili	R12-R13		
20 01 01	carta e cartone	R3-R12-R13		
20 01 02	Vetro			
20 01 10	abbigliamento.	R12-R13		
20 01 11	prodotti tessili.	R12-R13		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.	R12-R13		
20 01 39	plastica	R3-R12-R13		
20 01 40	Metallo.	R12-R13		

-4- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare eventuali contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;

-5- durante le operazioni di messa in riserva e recupero, dovranno essere adottate tutte le cautele al fine di impedire la formazione di polveri;

-6- è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;

-7- la ditta dovrà iscriversi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – “SISTRI” ai sensi del Decreto 17 dicembre 2009 e s.m.i.;

-8- è fatto obbligo alla Ditta di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

-9- la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94 integrata dal D.P.C.M. 22/12/04 e s.m.i.;

-10- prima dell'avvio delle operazioni di recupero, autorizzate con il presente atto, la ditta dovrà produrre allo scrivente Servizio un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma del Legale Rappresentante e di un Tecnico abilitato, dalla quale si accerti la conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato e il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni richieste;

-11- la ditta in oggetto per l'esercizio dell'impianto dovrà presentare una garanzia finanziaria così modulata:

-11.1- relativamente all'attività di recupero, dovrà prestare a favore della Provincia di Perugia, una garanzia finanziaria per un importo pari ad € 193.671,34 della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1;

La garanzia di cui sopra potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa a "prima chiamata" entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di esecutività dell'atto autorizzativo.

Si fa presente inoltre che l'importo della garanzie sopra riportate, potranno essere ridotte nella misura seguente:

-a- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30% dell'importo dovuto;

-b- per le Aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40% dell'importo dovuto;

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria è ridotta del 15% dell'importo dovuto;

-12- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;

-13- di inviare il presente atto alla Regione Umbria, all'ARPA Umbria, alla ASL1 e alla ditta interessata;

-14- avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;

-15- di stabilire inoltre, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche della gravità dei fatti riscontrati dall'autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal comma 13) dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

-16- di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, è stato individuato il Geom. Ricci Silvano quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC